

N. R.G. 128/2016 + R.G. concordati 26/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Adriana Puglisi

Presidente

dott. Laura Renda

Giudice

dott. Lucia De Bernardin

Giudice Rel. Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei procedimenti riuniti al n. r.g. 128/2016 prefall. e RG.26/2014 concordati

PROMOSSO DA

RICORRENTE

CONTRO

CENTRO STUDI DIRITTO FALLIMENTARE SIRACUSA

RESISTENTE

IN FATTO

Con ricorso depositato il 19/11/2014 la chiedeva l'ammissione alla procedura di cui all'art.161 co.6 l.f.

Con decreto del 27/11/2014, il Tribunale assegnava termine di sessanta giorni per il deposito della domanda di concordato e nominava commissario giudiziario l'avv.

Con decreto del 20/01/2015, a seguito di istanza della proponente e in difetto di istanze di fallimento, il termine per la presentazione del concordato veniva prorogato di sessanta giorni.

Con ricorso depositato il 19/03/2015, la proponente depositava il piano di concordato correlato della documentazione di legge.

Nell'individuare i propri creditori chirografari la proponente individuava -fra gli altri:-

- a) : c/c 278260.64 euro complessivi 456.091,86 (di cui euro 447.396,21 per capitale ed euro 8.695,65 per interessi al 19/11/2014);
- b) n.741623762.77 per complessivi euro 140.0736,11 (di cui euro 130.736,28 per debito scaduto ed euro 9.999,83 per interessi al 19/11/2014);
- c) n.741623765.80 per complessivi euro 355.625,61 (di cui euro 130.736,28 per debito scaduto ed euro 9.999,83 per interessi al 19/11/2014);
- d) per complessivi euro 515.655,53 (di cui euro 514.908,84 per importo circolarizzato ed euro 746,69 per interessi legali al 19/11/2014).

L'importo complessivo dei debiti chirografi, da soddisfarsi tutto al 53,13%, era quantificato dalla proponente in complessivi euro 5.722.891,73.

Con decreto del 21/05/2015, veniva aperta la procedura per l'omologa del concordato preventivo proposto.

Il giorno 29/12/2015, il Commissario depositava la propria relazione ex art.172 l.f.

Il giorno 25/01/2016 si teneva una prima udienza per l'adunanza dei creditori. In quella sede, i creditori contestavano profili attinenti alla legittimità della proposta di concordato. La proponente replicava a riguardo e depositava proposta migliorativa implicante apporto di finanza esterna da destinarsi al ceto chirografo. Veniva quindi disposto rinvio dell'adunanza dei creditori per consentire al Commissario di effettuare valutazione in ordine alla proposta come modificata.

Alla successiva udienza, tenutasi l'08/02/2016, il Giudice delegato dava atto dell'assenza di contestazioni in ordine all'ammissibilità sui crediti e dichiarava aperte le operazioni di voto.

All'udienza, votavano negativamente la

Con relazione del 02/03/2016, il Commissario dava conto delle votazioni espresse, ivi comprese quelle pervenute successivamente alla chiusura dell'adunanza dei creditori, con documento i cui tratti salienti vengono di seguito riportati:

“PASSIVO Nella relazione integrativa dell'1.2.2016, alla quale, unitamente alla relazione ex art. 172 L.F. del 28.12.2015, si rinvia per un analitico esame delle singole poste, l'ammontare complessivo del passivo concordatario è stato determinato in € 2.109.624,44 al grado privilegiato ed € 5.724.787,73 al grado chirografario. In data 19.2.2015 il creditore chirografario ha inviato una dichiarazione di credito sostitutiva di quella precedente, nella quale il credito vantato è stato quantificato in complessivi € 1.195.648,70, a fronte dell'importo di € 1.210.526,07 indicato dalla società debitrice nel piano. Da ciò deriva che l'ammontare complessivo del debito chirografario si riduce di € 14.877,37 giungendo ad €

5.709.910,36. Rispetto al passivo sopra determinato, con dichiarazione pervenuta a mezzo pec entro il termine di cui all'art. 178 L.F., il creditore privilegiato ha manifestato la sua rinuncia al privilegio sul credito di € 21.126,52 ed espresso voto favorevole sulla proposta concordataria. Conseguentemente, a fronte della riduzione del passivo privilegiato, il passivo chirografario deve essere aumentato di € 21.126,52 e può essere definitivamente determinato in complessivi € 5.731.036,88, sul quale il 50% è pari ad € 2.865.518,44. VOTI CONTRARI ESPRESSI Hanno espresso voto contrario rispetto alla proposta di concordato i seguenti creditori: (a mezzo pec ed all'adunanza) € 32.317,96;

(a mezzo pec) € 515.655,53; (a mezzo pec) € 8.491,03; (a mezzo pec) € 1.195.648,70; (a mezzo pec) € 1.088.212,99; all'adunanza) € 3.109,55; s.r.l. (a mezzo pec) € 17.101,43; Totale voti contrari € 2.860.537,19; VOTI FAVOREVOLI ESPRESSI (a mezzo pec) € 21.126,52 Totale voti favorevoli espressi € 21.126,52 CONCLUSIONI Il concordato proposto dalla che non prevede la

suddivisione dei creditori in classi, risulta regolato dall'art. 178, comma 4, L.F., nel testo anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 83/2015 e della legge di conversione n. 132/2015, onde i creditori che non hanno espresso il voto devono essere ritenuti consenzienti. Sul totale dei crediti chirografari ammessi al voto di € 5.731.036,88, il totale dei voti contrari espressi ed ammontanti ad € 2.860.537,19 raggiunge la quota del 49,91%, con la conseguenza che risulta raggiunta la maggioranza del 50,09% di voti favorevoli necessaria, ai sensi dell'art. 177 L.F., per l'approvazione del concordato."

Con decreto del 10/03/2016 il Tribunale, a seguito della relazione del Giudice delegato, non condivideva le considerazioni espresse dal Commissario in ordine all'avvenuto raggiungimento delle maggioranze evidenziando -con riferimento al voto espresso dall'avv. (inserito nella proposta concordataria quale creditore privilegiato da soddisfarsi al 100%)- la circostanza che il voto di questi era stato espresso in data 29/02/2016 e sollevando le questioni che di seguito si riportano:

- 1) La giurisprudenza afferma la natura perentoria del termine dei venti giorni successivi all'adunanza dei creditori per l'espressione del voto successivamente all'adunanza dei creditori e ha anche dubitato della natura processuale detto termine: ne discende, comunque, che essendo la suddetta espressione di voto pervenuta il ventunesimo giorno successivo all'adunanza non può tenersene conto;
- 2) Non appare possibile rinunciare alla qualità di creditore privilegiato successivamente all'adunanza dei creditori.

Col medesimo decreto, veniva fissata udienza ex art.179-162 l.f. per il 25/03/2016.

Firmato Da: DE BERNARDIN LUCIA Emesso Da: PosteCom CA.3 Serial#: d51d6 - Firmato Da: PUGLISI ADRIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.p.A. NG CA.3 Serial#: 2b80583b19c714304e0796137c798214

Firmato Da: DE BERNARDIN LUCIA Emesso Da: POSTECOM CA.3 Serial#: d51d6 - Firmato Da: PUGLISI ADRIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.p.A. NG CA.3 Serial#: 2b80583b19c714304e0796137c798214

Con ricorso del 16/03/2016, la chiedeva dichiararsi il fallimento della proponente e del socio accomandatario

All'udienza del 25/03/2016, veniva assegnato alla proponente termine a difesa in ordine all'istanza di fallimento depositata.

All'udienza del 04/04/2016, le parti si riportavano alle memorie rispettivamente depositate e il Collegio si riservava di decidere.

INAMMISSIBILITA' DEL CONCORDATO PREVENTIVO

1. In ordine al voto espresso dal creditore

Come già rilevato nell'ambito dell'ordinanza del 10/03/2016, non può potersi tenere conto del voto espresso dal creditore ai fini della determinazione del montante chirografo avente diritto al voto.

La superiore affermazione poggia sulla constatazione che egli ha inviato PEC contenente la propria espressione di voto al Commissario il giorno 29/02/2016, sebbene l'adunanza dei creditori si fosse chiusa il giorno 08/02/2016 e il voto sia quindi pervenuto il ventunesimo giorno successivo alla detta adunanza, in violazione del disposto dell'art.178 co.3 l.f.

Né può affermarsi, come ritenuto da parte proponente, che il giorno ultimo per l'espressione del voto fosse -in realtà- il giorno 29/02/2016 in considerazione del fatto che il giorno 28/02/2016 era domenica e ciò in ragione dell'applicazione dell'art.155 co.4 cpc. Invero, tale disposizione pacificamente si applica ai soli termini processuali, mentre il termine per l'espressione del voto da parte del creditore nell'ambito del concordato non appare qualificabile come tale.

Il Collegio ritiene infatti di condividere quanto già espresso da altro ufficio giudiziario secondo cui l'interpretazione dell'art.178 co.3 l.f.:

“non dovrebbe neppure inquadrarsi alla stregua dell'alternativa qualificazione del termine di 20 giorni come ordinatorio (o acceleratorio) o perentorio. Tale qualificazione, infatti, di norma presuppone il formarsi o meno, e a determinate condizioni, di una decadenza o di una preclusione le quali si pongono come conseguenze negative a carico di chi sarebbe tenuto a rispettare quel termine nel corso di un procedimento giudiziale. Nel caso di specie, però, il creditore che vota tardivamente oltre il termine dei 20 gg. subisce come unica conseguenza, almeno formalmente, la pura e semplice non computabilità del suo voto, che solo in senso indiretto e riflesso può considerarsi negativamente incidente sui suoi interessi patrimoniali; si tratta comunque di ben poca cosa se paragonata alla ben più seria conseguenza negativa che immediatamente subisce chi propone il concordato almeno nei casi in cui il mancato computo di quel voto tardivo determini il mancato raggiungimento della maggioranza prevista per l'approvazione. Si produce dunque, in ultima analisi, un effetto negativo che concretamente non ricade tanto su chi non rispetta il termine de quo (ossia il creditore tardivo), ma su un terzo soggetto, il debitore proponente del concordato, e ciò pare non del tutto coerente con l'idea che il mancato rispetto di un termine ordinatorio, e, ancor più, perentorio, debba di norma implicare una decadenza o una preclusione (come conseguenza negativa) a carico di chi abbia l'interesse e/o l'onere di rispettarlo. Sarebbe allora forse più opportuno e convincente inquadrare tale problematica prendendosi atto che il termine di cui si discute è semplicemente una modalità temporale di svolgimento della procedura di voto, una parte strutturale, essenziale e conformante (della legittimità) di tale procedura, come tale insuscettibile di essere riguardato sulla falsariga della contrapposizione tra termine ordinatorio e termine perentorio. Sembrerebbe, cioè, più corretto ritenere che il termine in questione si sottragga alle qualificazioni di ordinarietà o perentarietà, proprie, in modo particolare, del procedimento di cognizione. Di fatto, è un precipuo dovere degli organi concorsuali prendere cognizione dell'esito delle operazioni di voto secondo le regole procedurali previste dalla legge in modo tassativo e tipizzato, regole in ragione delle quali nemmeno dovrebbe porsi il problema di esaminare un voto tardivo, visto che, a norma dell'art. 178 l.f., il cancelliere deve annotare in calce al verbale le sole adesioni pervenute per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, e non quelle pervenute successivamente. Ne deriva, appunto, la ragionevole conclusione che il termine di 20 gg. non debba essere apprezzato in relazione alla possibile sua natura ordinatoria o perentoria, ma soltanto alla stregua di elemento di regolarità, e quindi di efficacia, validità o legittimità, della procedura di voto; salvo - naturalmente - che si ritenga la perentarietà, con accezione estensiva, qualificazione attribuibile in via di principio a tutti i termini che appaiano posti a regolare in modo oggettivo e strutturale lo svolgersi di un procedimento o di un sub-procedimento di carattere giudiziario o amministrativo. Ma in entrambi i casi - è appena il caso di osservare - non vi sarebbe comunque, per definizione, alcuna possibilità di sanatoria o rimessione in termini, e ciò semplicemente perché si resterebbe al di fuori della casistica a cui tali regole di salvaguardia e salvezza degli atti processuali sono applicabili. Già da gran tempo, infatti, autorevole dottrina ha posto in rilievo come l'art. 179 nel testo introdotto con il R.D. n. 267/1942, riprodotto nella

sostanza il testo dell'art. 24, primo comma, legge 10.7.1930 n. 995 ("Se non si raggiungono nei termini stabiliti le maggioranze richieste negli articoli 14 e 16 della legge 24 maggio 1903, n. 197, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che dichiara il fallimento"), rispondeva proprio al fine di eliminare alcuni dubbi sulla natura del termine de quo sorti a causa del tenore letterale alquanto ambiguo dell'art. 16, secondo comma, legge 24.5.1903 n. 197 ("2. Nella maggioranza di somma sono valutate le adesioni spedite per telegramma, del quale sia accertato il mittente, o per lettera al giudice delegato o al cancelliere anche nei venti giorni successivi alla chiusura del processo verbale dell'adunanza"). A eliminare i suddetti dubbi doveva valere, all'evidenza, il riferimento fatto dalla norma novellata alla necessaria immediatezza con cui il giudice delegato doveva (e ancora deve) riferire al tribunale circa il mancato raggiungimento delle maggioranze : tale riferimento, infatti, elidendo qualunque teorico intervallo tra lo spirare del termine di 20 gg. e l'accertamento dell'esito negativo del voto, rendeva e rende ragione del perché, quanto meno alla stregua della ratio legis, non fosse (e non sia) ammissibile dare valore ed effetto ad un voto super-tardivo (ossia pervenuto oltre il termine in questione), visto che di esso non potrebbe certo tenersi conto una volta accertato immediatamente il mancato raggiungimento delle maggioranze e ancor più se, senza soluzione di continuità, segua poi il fallimento ricorrendone i presupposti così come previsti dagli artt. 1 e 5 l.f. Né poi varrebbe obiettare che, però, quando in concreto il giudice delegato provveda non immediatamente a riferire al tribunale dell'esito negativo del voto, ben potrebbe tenersi conto del voto pervenuto tardivamente, almeno fino a quando non segua un provvedimento formale di accertamento della mancata approvazione o non segua la stessa eventuale dichiarazione di fallimento. Tale obiezione - che ha peraltro carattere di mero accidentale inconveniens sul piano pratico - non è idonea, infatti, a confutare l'interpretazione della norma imposta dalla sua trasparente ratio legis nei termini appena illustrati, anche alla luce dell'evoluzione storica che l'ha caratterizzata (e del resto, ciò che conta ai fini interpretativi è solo quanto la norma esige che il giudice faccia - secondo la già ricordata regola dell'"immediatezza" - e non il dato effettuale che si ponga in eventuale distonia con essa" (Tribunale Milano, sez. II, 22/10/2009, in www.dejure.giuffre.it).

Vale da ultimo rilevare che non ostano alla conclusione che precede le considerazioni espresse dalla proponente e dalla giurisprudenza citata nelle memorie del 04/04/2016 secondo cui la disposizione dell'art.155 cpc. si applica anche alla materia fallimentare. Ciò in quanto è indubitabile che nella materia fallimentare vi sono termini processuali che subiscono il disposto dell'art.155 cpc, ma ciò non toglie che debbano essere considerati tali quelli che -in coerenza con quanto innanzi espresso- sono connessi al verificarsi di una qualche preclusione processuale nella tutela dei diritti del soggetto che

deve compiere l'atto (quali ad esempio quelli di cui all'art.15, 161 u.c l.f.). Nella specie, infatti, il creditore ammesso al voto non subisce alcun pregiudizio sostanziale sul proprio diritto di credito che rimane in tutto e per tutto integro indipendentemente dall'espressione o meno del voto nel termine di legge.

Parimenti, tenuto conto di quanto evidenziato in ordine alla natura non processuale del termine per l'espressione del voto da parte del creditore, appare irrilevante ai fini del decidere la giurisprudenza invocata da parte proponente a sostegno della tesi dell'applicabilità anche ai termini processuali perentori del disposto dell'art.155 co.4 cpc.

Infine, sempre con riferimento alla giurisprudenza citata dalla proponente nella propria nota del 04/04/2016, non appare conferente alla fattispecie di cui ci si occupa quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia a SS.UU. 1418/2012. Tale pronuncia, infatti -oltre a confermare il concetto di termine processuale nel senso innanzi richiamato secondo cui: *"per "atti processuali", di cui al comma 5, in esame, devono intendersi quelli che, sebbene svolti fuori dell'udienza, hanno rilevanza, diretta o indiretta, nel processo, nel senso che il rispetto o no dei termini correlati al loro compimento può determinare, o concorrere a determinare, una decisione giurisdizionale favorevole o sfavorevole per la parte che li compie"*- affronta il problema della disciplina applicabile al termine "a ritroso" a difesa cui ha diritto la parte convocata per l'udienza prefallimentare di cui all'art.15 l.f. Invero, come già rilevato, l'espressione del voto da parte del creditore non produce di per sé alcuna conseguenza processuale favorevole o sfavorevole per colui che vota, trattandosi -di contro- di mero dato che concorre -in punto di fatto- alla formazione di una eventuale maggioranza atta a provocare l'omologa del concordato.

L'insieme delle considerazioni che precedono portano a escludere la tempestività della rinuncia al privilegio e del voto espresso dal creditore _____ Dell'importo del suo credito –che rimane quindi privilegiato e non ammesso al voto in quanto soddisfatto al 100%- non è quindi possibile tenere conto ai fini dell'individuazione del montante chirografario ammesso al voto.

2. *In ordine al voto espresso dei creditori*

Nelle proprie memorie di udienza del 25/03/2016 e del 04/04/2016, la società proponente lamenta l'illegittimità del voto espresso da _____ srl per un importo complessivo di euro 515.655,53 al rango chirografario. La proponente spiega che –nelle more della procedura concordataria-

_____ ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della _____ | (affittuaria di ramo di azienda dalla _____ per forniture di merci consegnate successivamente al 06/10/2014 per complessivi euro 188.565,80.

La prospettazione della proponente secondo cui ai fini del calcolo del ceto chirografo ammesso al voto il credito della _____ sud andrebbe falcidiato di euro 188.565,80 in ragione dell'importo del decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della _____ | (cfr. DI 4533/2015, doc.2 fasc. depositato da parte proponente all'udienza del 04/04/2016) non appare condivisibile per vari motivi.

In primo luogo, l'eventuale contestazione da parte della proponente in ordine all'importo dei crediti ammessi al voto avrebbe potuto e dovuto essere sollevata nel corso dell'adunanza dei creditori innanzi al Giudice delegato. In quella sede, di contro, parte proponente nulla ha osservato in ordine all'entità del credito vantato dalla _____, credito appostato dalla stessa proponente in proposta di concordato per l'importo ammesso al voto di euro 515.655,53, recato –peraltro- da titolo esecutivo definitivo (DI 473/2015). Peraltro, posto che l'adunanza si è svolta l'08/02/2016 e che il decreto ingiuntivo in questione è stato emesso il 19/11/2015, ben avrebbe tale circostanza potuto essere rappresentata.

Sul punto, il Tribunale ritiene di aderire alla tesi maggioritaria nella dottrina secondo cui tutte le eventuali contestazioni in ordine alla natura o alla qualità del credito ammesso al voto debbano essere espressi nel corso dell'adunanza dei creditori, cristallizzandosi all'esito della stessa l'identificazione dei creditori ammessi al voto e l'importo del credito ammesso al voto e ciò per il combinato disposto di una serie di indici testuali rinvenibili nella legge fallimentare (artt.175 co.3 e 4, 176 l.f.), oltre che per la logica che sottende alla definizione concordata della crisi. Come osservato anche nella pronuncia del Tribunale di Milano del 12/07/2012 (rinvenibile nella banca dati: www.dejure.giuffre.it) citata da

nelle proprie memorie del 29/03/2016, infatti: nel concordato non vi è una verifica giudiziale e formale dei crediti, ma solo una verifica finalizzata a determinare il fabbisogno concordatario e a vagliare le operazioni di voto. Tale verifica è svolta in sede d'adunanza nel contraddittorio fra tutte le parti che abbiano interesse (proponente e creditori), creandosi -all'esito- una "cristallizzazione" dell'ammontare dei crediti ammessi al voto con eventuale pronuncia del Giudice delegato ai sensi dell'art.176 co.1 l.f. (accertamento che non coincide con un accertamento giudiziale del credito, eventualmente rimesso ad autonomo giudizio al di fuori della procedura concordataria).

L'interpretazione propugnata è, inoltre, suffragata dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui:

“La legittimazione al voto viene accertata secondo un procedimento che si esaurisce con l'adunanza dei creditori (Cass. 22 novembre 1993, n. 11192) ed i cui momenti salienti sono: a) la presentazione, da parte del debitore, dell'elenco dei creditori (art. 161, 3 co., l. fall.); b) la verifica, da parte del commissario giudiziale, di tale elenco sulla base delle scritture contabili e l'adozione, da parte dello stesso commissario, delle necessarie rettifiche (art. 171, 1 co., l. fall.); c) la risoluzione delle contestazioni da parte del giudice delegato (art. 176, 1 co., l. fall.) con una decisione che ha carattere definitivo, ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze, salva la possibilità di una ulteriore valutazione del Tribunale solo nel caso previsto dall'art. 176, 2 co., l. fall.. Pertanto, nella fase delle adesioni, che ai sensi dell'art. 178 l. fall., possono pervenire nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale dell'adunanza dei creditori, non possono risolversi contestazioni. Ai fini del voto i crediti restano accertati, nella loro natura e consistenza, così come indicati dal debitore nell'elenco, in caso di

manca di rettifiche o contestazioni; ovvero così come rettificati dal commissario giudiziale, in caso di mancanza di contestazioni; ovvero, infine, così come accertati dal giudice delegato, risolvendo le contestazioni sorte in sede di adunanza” (Cass. n.13282/2000).

In altri termini, non è consentito alla proponente -che ha predisposto la proposta di concordato coll'individuazione del creditore e del relativo credito e non abbia dedotto circostanze sopravvenute in sede di adunanza dei creditori ipotizzare- rimettere in discussione l'entità dei crediti da essa stessa individuati.

In secondo luogo, deve rilevarsi come -anche a voler entrare nel merito delle considerazioni svolte dalla proponente- sia stata la stessa proponente ad appostare il credito nei confronti della nella misura di euro 515.655,53 e che -sempre la proponente- nel giudizio cautelare avente ad oggetto ricorso per sequestro conservativo intentato da

ha sostenuto la tesi per cui è essa società in concordato ad essere rimasta proprietaria dei beni costituenti l'azienda concessa in affitto, fra cui rientra anche quanto oggetto di fornitura consegnato successivamente al 06/10/2014 (cfr. ordinanza del Tribunale di Catania del 27/03/2015, doc.13 fasc. proponente note di udienza del 04/04/2016). La posizione assunta dalla proponente nella presente sede appare quindi, oltre che tardiva, strumentalmente piegata al fine di abbassare il montante chirografario e a propugnare il raggiungimento della maggioranza, con opzione processuale che si profila al limite dell'abuso delle facoltà connesse al ricorso allo strumento concordatario.

In terzo luogo, la proponente non ha prodotto documentazione attestante la provenienza dell'ordine effettuato a la cui sarebbero scaturite le forniture eseguite dopo il 06/10/2014 di tal che -comunque- non vi è prova del fatto che tali forniture scaturiscono da contratto stipulato dalla :

Da ultimo, non può costituire valida ragione di esclusione dal credito appostato nei confronti della
la circostanza che sia stato concesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei
confronti di : per l'importo indicato di euro 188.565,80. Tale circostanza non
consente, infatti, di affermare con certezza la qualità di debitore in capo a quest'ultimo soggetto,
trattandosi di titolo emesso sulla scorta di prospettazione di parte, di deliberazione sommaria e,
comunque, oggetto di opposizione *ex art.645 cpc* (cfr. note della el 29/03/2016).

Infine, con riferimento al voto espresso si osserva quanto segue.

Parte proponente deduce che tale creditore avrebbe illegittimamente rinunciato al proprio privilegio al
fine di votare quale creditore chirografo, sostenendo che del voto espresso da tale creditore non
dovrebbe quindi tenersi conto al fine della determinazione del montante chirografo votante.

Sul punto, deve rilevarsi che nella sua nota del 19/02/2016, ia indicato tutte le proprie linee di
credito collocate al rango chirografo nei confronti della proponente precisando che alcune di queste:
“sono garantite dal Fondo di garanzia per le PMI legge 662/1996 e lo stesso potrebbe surrogarsi, a
seguito dell'eventuale escussione della garanzia, nei diritti della Banca, nei limiti della percentuale
garantita opponendo il privilegio generale di cui all'art.9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.123”.

La circostanza che alcune delle indicate linee di credito siano garantite dal Fondo di garanzia e che
questi potrebbe ipoteticamente essere surrogato alle ragioni della banca (dovendosi poi verificare
l'effettiva sussistenza della natura privilegiata di tale surroga) non vale a escludere la natura
chirografaria del credito attualmente vantato dell'istituto di credito che, peraltro, proprio come
chirografo era stato appostato dalla proponente. Ne discende l'infondatezza della doglianza mossa con
riferimento al relativo voto da parte della proponente.

3. In conclusione

Alla luce di tutto quanto precede, deve quindi prendersi come montante concordatario chirografo complessivo quello di euro 5.709.910,36 indicato dal commissario e quindi senza tenere conto del voto espresso da Ai fini dell'approvazione del concordato, era quindi necessario che
votassero creditori per un importo complessivo superiore a euro 2.854.955,18.

Siccome la somma complessiva dei voti contrari espressi dai creditori (si come riassunti nella relazione del curatore innanzi riportata) è di euro 2.860.537,19 deve dichiararsi l'inammissibilità del concordato per mancato raggiungimento della maggioranza dei creditori aventi diritto al voto.

DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

Visto il ricorso per la dichiarazione di fallimento

esaminata la documentazione in atti ed assunte le opportune informazioni;

udito il Giudice relatore;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento della

del suo socio accomandatario sulla base delle risultanze che seguono:

- a) questo Tribunale è competente, ai sensi dell'art. 9 L.Fall., considerato che è stato accertato che la sede dell'impresa si trova nel circondario;
- b) la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi dell'art. 1 L.Fall., poiché si tratta di società che ha esercitato attività commerciale avente, per come emerge dalla documentazione versata in atti dalle parti;
- c) la resistente è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata convocata, ai sensi dell'art. 15 L.Fall., davanti al Tribunale e avendo fruito del termine a difesa di quindici giorni previsto per legge;

- d) la debitrice si trova nello stato di insolvenza previsto dall'art. 5 L.Fall., come risulta dall'istanza di fallimento avanzata – la quale supera ampiamente la soglia di cui all'art 15 L.Fall. –, nonché dalle ammissioni effettuate dalla stessa debitrice nell'accedere alla procedura di concordato preventivo in ordine allo stato di incapacità di far fronte in maniera regolare alle proprie obbligazioni;
- e) giusto il disposto dell'art.147 co.1 l.f. consegue la dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile,

visti gli artt, 1, 5, 6, 9, 15 e 16 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità del concordato preventivo proposto da

Dichiara il fallimento

Delega alla procedura il Giudice Lucia De Bernardin

Nomina curatore l'avv.

Ordina al legale rappresentante della società fallita di depositare in Cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori.

Ordina al curatore di procedere immediatamente all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede dell'impresa e sugli altri beni della società fallita.

Stabilisce il giorno 15/11/2016, ore 10:30, per l'adunanza dei creditori, che avrà luogo nell'Ufficio del Giudice Delegato, per la verifica dello stato passivo.

Assegna ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali su cose in possesso della fallita il termine perentorio di giorni trenta prima dell'adunanza suddetta, per trasmettere via PEC al curatore le relative domande di insinuazione.

Non esistendo nel fallimento fondi liquidi e disponibili, si autorizza la prenotazione a debito.

Dispone che la presente sentenza venga notificata alla società fallita, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 17 L.Fall.

Invita il Curatore ad attenersi, nello svolgimento dell'incarico, alle indicazioni contenute nelle Linee guida del Curatore fallimentare adottate dalla Sezione fallimentare del Tribunale di Catania.

Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della sezione fallimentare, il giorno 21/04/2016.

IL GIUDICE ESTENSORE

dott. Lucia De Bernardin

IL PRESIDENTE

dott. Adriana Puglisi

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011.